

Gestione Ambientale Integrata dell'Astigiano spa



STATUTO

20 febbraio 2017



STATUTO

Gestione Ambientale Integrata dell'Astigiano - G.A.I.A S.p.A.

SOMMARIO

TITOLO I DELL'ISTITUZIONE DELLA SOCIETÀ	4
Capo I ELEMENTI ESSENZIALI.....	4
Art. 1 Fondamento	4
Art. 2 Sede legale	4
Art. 3 Durata.....	4
Art. 4 Oggetto sociale	4
Art. 5 Attività contrattuale.....	4
Art. 6 Limiti.....	5
Capo II IL CAPITALE SOCIALE	5
Art. 7 Capitale sociale.....	5
Art. 8 Azioni con prestazioni accessorie	6
Art. 9 Cessione delle azioni	6
Art. 10 Obbligazioni.....	7
Art. 11 Aumento di capitale.....	7
TITOLO II DELL'ASSEMBLEA	8
Art. 13 Competenze dell'assemblea ordinaria dei soci	8
Art. 14 Competenze dell'assemblea straordinaria	8
Art. 15 Convocazione dell'assemblea e funzionamento	9
Art. 16 Assemblea di seconda convocazione - Assemblea totalitaria.....	9
Art. 17 Legittimazione ad intervenire e votare alle assemblee.....	10
Art. 18 Determinazione e computo dei <i>quorum</i> dell'assemblea.....	10
Art. 19 Rinvio dell'assemblea	10
TITOLO III DEGLI AMMINISTRATORI	11
Capo I IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	11
Art. 20 Composizione e nomina	11
Art. 21 Competenze.....	12
Art. 22 Presidente del Consiglio di Amministrazione - cariche sociali.....	12
Art. 23 Poteri dell'Amministratore Delegato	13
Art. 24 Delibere del Consiglio di Amministrazione	14
Art. 25 Compensi e rimborso spese.....	14
Capo II IL DIRETTORE GENERALE	15
Art. 26 Competenze.....	15
TITOLO IV DEI CONTROLLI	15
Capo I IL COLLEGIO SINDACALE.....	15
Art. 27 Composizione e nomina	15
Art. 28 Competenze.....	16



Capo II I CONTROLLI DEI SOCI.....	16
Art. 29 Trasmissione di documenti.....	16
Art. 30 Diritti di controllo dei Soci.....	16
TITOLO V DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI	16
Capo I DISPOSIZIONI FINANZIARIE	16
Art. 31 Esercizio sociale.....	16
Art.32 Ripartizione degli utili.....	17
Capo II DISPOSIZIONI FINALI.....	17
Art. 33 Scioglimento e liquidazione.....	17
Art. 34 Adeguamenti dello Statuto	17
Art. 35 Recesso e riscatto	17
Art. 36 Organismo di Vigilanza.....	19
Art. 37 Foro competente.....	19
Art. 38 Norma di rinvio	19



TITOLO I DELL'ISTITUZIONE DELLA SOCIETÀ

Capo I ELEMENTI ESSENZIALI

Art. 1 Fondamento

1. È costituita, ai sensi dell'art. 113, comma 4, lett. b) d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., la società per azioni denominata "Gestione Ambientale Integrata dell'Astigiano S.p.A., siglabile, ove consentito, come «G.A.I.A. S. p. A.» o «GAIA S.p.A.»

Art. 2 Sede legale

1. La Società ha sede nel Comune di Asti, all'indirizzo risultante dal registro delle imprese.
2. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 1, nonché di istituire, trasferire, o sopprimere sedi secondarie o unità locali operative nello stesso Bacino.

Art. 3 Durata

1. La durata della Società è stabilita sino a tutto il 31 dicembre 2050.
2. La durata della società potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4 Oggetto sociale

1. La Società ha per oggetto la gestione integrata dei rifiuti. Rientrano tra le attività della Società, a titolo puramente esplicativo e non esaustivo, le seguenti: gestione di impianti di trattamento, valorizzazione, stabilizzazione, compostaggio, incenerimento, termovalorizzazione e di ogni altro impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche, nonché l'esercizio di ogni ulteriore operazione di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese attività di raccolta differenziata e relativi trattamenti.
2. La Società può eseguire ogni altra attività attinente o connessa ai servizi ed alle operazioni di cui al comma precedente, ivi compresi studi, ricerche, nonché la progettazione e la realizzazione di impianti specifici. Tra le predette attività rientrano quelle di consulenza, comunicazione, sensibilizzazione ed informazione, commercializzazione dei materiali recuperati e/o dei prodotti, nonché la riscossione della tariffa ai sensi dell'art. 238, d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e le attività di progettazione e realizzazione d'interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, ai sensi dell'art. 257 del predetto d.lgs. 152/2006 e s.m.i.
3. La Società provvede al perfezionamento di tutti gli atti e le procedure necessarie per l'ottenimento, da parte degli enti competenti, di autorizzazioni, concessioni e licenze, relativi alle opere da compiere ed alle attività da espletare, anche in nome e per conto degli Enti Soci.
4. La Società può realizzare e gestire le attività di cui ai commi precedenti direttamente, "per conto", in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma, anche a seguito di richiesta di terzi, siano essi enti pubblici o privati anche non soci. La Società può operare anche al di fuori del territorio degli Enti locali Soci, osservate le procedure ed i limiti di legge.

Art. 5 Attività contrattuale

1. La Società può stipulare mutui e finanziamenti, attivi o passivi, garantiti o no ipotecariamente, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie



funzionalmente connesse con la realizzazione dello scopo sociale, ivi compresa la costituzione o l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in società, consorzi, associazioni, fondazioni, Gruppi Europei di Interesse Economico, ed in genere enti aventi scopo analogo, affine, o complementare al proprio, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti e dal presente Statuto.

2. Per la realizzazione delle attività sociali la Società può anche incaricare consulenti e professionisti, società di progettazione, o stipulare appalti con imprese terze.

3. Ai sensi delle leggi vigenti la Società, a seguito dell'assegnazione di tale compito da parte dell'Autorità competente, può espletare le gare per l'aggiudicazione dei servizi all'utenza relativi ai rifiuti, ivi compreso l'esercizio delle attività gestionali di committenza per l'esecuzione dei contratti con i gestori dei servizi medesimi.

4. La Società esercita altresì le attività indicate al comma precedente per tutti i contratti in cui è succeduta agli Enti locali Soci, o al Consorzio ex C.S.R.A.

Art. 6

Limiti

La gestione sociale si conforma al Programma consortile di gestione dei rifiuti approvato nel rispetto delle leggi dal Consorzio di bacino di cui agli artt. 11 e 12 della L. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, efficaci in ciascun ambito territoriale ottimale, secondo quanto previsto dall'articolo 16 della L. R. Piemonte n. 7/2012, fino alla data di sottoscrizione della convenzione istitutiva della relativa conferenza d'ambito.

Capo II

IL CAPITALE SOCIALE

Art. 7

Capitale sociale

1. La Società osserva il vincolo della prevalenza del capitale pubblico e ad essa sono applicabili, salvo deroga di legge o del presente Statuto, le norme dettate per le società a prevalente capitale pubblico.

Il capitale sociale è di Euro 5.539.700,00 ed è diviso in numero 17.870 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 310,00 ciascuna.

2. Le azioni sono nominative e indivisibili e attribuiscono ai titolari, salvo quanto diversamente previsto nel presente Statuto, eguali diritti. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della Società ed al presente Statuto. Ai fini della legittimazione alla partecipazione alle assemblee farà fede l'iscrizione nel libro soci.

I versamenti delle somme ancora dovute a completamento della sottoscrizione sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, in una o più riprese, nei termini e modi che lo stesso reputi opportune nell'interesse della Società.

3. È esclusa l'emissione dei titoli azionari.

4. Potranno assumere la qualità di socio, oltre ai soci pubblici (tutti d'ora in poi denominati "Soci Pubblici"), imprenditori o società private a carattere industriale in qualunque forma costituiti ed individuati mediante le procedure previste dalle norme vigenti (d'ora in poi il "Socio privato operativo industriale").

5. L'eventuale Socio privato operativo industriale non può (da solo o con altri eventuali soci privati operativi industriali) essere titolare di più del 45% del capitale sociale e viene individuato mediante una procedura ad evidenza pubblica, la quale ha ad oggetto non solo la vendita delle azioni, ma altresì la gestione del servizio oggetto di affidamento, con l'assunzione, da parte dell'aggiudicatario, dell'obbligo di compiere le attività meglio individuate nel contratto d'impegno posto a base di gara e stipulato con l'aggiudicatario.

Il Socio privato operativo industriale:

a) è titolare di azioni con prestazioni accessorie ex art. 2345 Codice Civile;



b) cessa di essere socio:

b.1) in seguito alla scadenza dell'affidamento del Servizio e/o

b.2) in caso di risoluzione del Contratto di Servizio e/o in caso di revoca dell'affidamento e/o in caso di decadenza dall'affidamento.

Nei casi indicati dai punti b.1) e b.2, per le azioni con prestazioni accessorie ex art. 2345 Codice Civile varrà quanto previsto all'art. 8 che segue.

6. In caso di sottoscrizione di azioni da parte del Socio privato operativo industriale, quale aggiudicatario di procedura ad evidenza pubblica a doppio oggetto, la qualità di Socio privato operativo industriale è strettamente e inscindibilmente legata all'affidamento ed all'esatta esecuzione del servizio disciplinato dal relativo contratto di servizio. Il rispetto di tutti gli obblighi e l'adempimento di tutte le attività previsti in sede di affidamento del servizio e nel relativo contratto di servizio, compresi gli specifici compiti operativi, costituiscono prestazione accessoria del Socio privato operativo industriale e, pertanto, le azioni del socio privato operativo industriale possono essere trasferite secondo quanto previsto all'art. 2345 Codice Civile, comma 2, e nel rispetto delle norme previste in materia di appalti pubblici e concessioni.

Art. 8

Azioni con prestazioni accessorie

1. La qualità di Socio privato operativo industriale è strettamente e inscindibilmente legata all'affidamento e all'esatta esecuzione del servizio (il "Servizio") disciplinato nel documento denominato "contratto di servizio" [tra la Società ed il Consorzio di Bacino dei Rifiuti dell'Astigiano, consorzio con sede in Asti, denominato: il "Contratto"] allegato ai documenti della gara con la quale si è proceduto all'individuazione dello stesso, ovvero ad altro documento che dovesse comunque disciplinare la prestazione del Servizio sopra indicato e/o l'ingresso o la permanenza di un socio privato operativo industriale (che, ai soli fini e per gli effetti dell'articolo 2345 Codice Civile, deve ritenersi parte integrante e sostanziale del presente Statuto).

Il rispetto di tutti gli obblighi e l'adempimento di tutte le attività ivi previsti, compresi gli specifici compiti operativi, costituiscono prestazione accessoria del Socio operativo industriale ai sensi dell'articolo 2345 Codice Civile.

2. Le azioni del Socio privato operativo industriale non sono trasferibili a terzi, salvo autorizzazione nel rispetto delle norme vigenti, ai sensi comunque di quanto previsto dall'art. 2345 codice civile e secondo le modalità descritte al successivo articolo 9.1.

3. Al termine dell'affidamento del Servizio (per revoca dell'affidamento, per scadenza, recesso dal, o risoluzione per qualsiasi ragione del, relativo Contratto), il Socio privato operativo industriale ha l'obbligo di cedere la propria quota al nuovo socio privato che sarà individuato con una nuova procedura di gara, secondo la normativa in materia di volta in volta vigente, fermo restando il diritto alla liquidazione della propria partecipazione anche sulla base di criteri e modalità eventualmente stabiliti nel Contratto, criteri e modalità che, ai soli fini e per gli effetti dell'art. 2345 Codice Civile, deve ritenersi parte integrante e sostanziale del presente Statuto.

Art. 9

Cessione delle azioni

1. Le azioni del Socio privato industriale sono incedibili, fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto o nel caso in cui un nuovo Socio privato operativo industriale sia scelto con procedura ad evidenza pubblica, avente ad oggetto non solo la vendita delle azioni, ma altresì la gestione del servizio oggetto di affidamento, con l'assunzione dell'obbligo di compiere le attività meglio individuate nel contratto d'impegno posto a base di gara e stipulato con l'aggiudicatario.

2. Le disposizioni di cui ai successivi commi sono immediatamente applicabili nei confronti dei Soci Pubblici, fermo restando che il Socio operativo privato non avrà alcun diritto di prelazione con riferimento ad azioni o diritti di opzione di proprietà o di spettanza dei Soci Pubblici.

3. Fermo restando quanto indicati ai commi 1 e 2 che precedono, qualora un socio (che ne abbia diritto) intenda trasferire a terzi, nei limiti di quanto consentito, in tutto o in parte, a qualsia-



si titolo, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzioni sulle nuove azioni in caso di aumento del capitale sociale, agli altri soci che ne abbiano diritto spetta il diritto di prelazione. Ai sensi e per gli effetti del presente Articolo 9, per trasferimento si intende qualsiasi, a titolo oneroso o gratuito (nonché atti costitutivi di garanzie sulle azioni e/o atti esecutivi provenienti da terzi), con il quale si raggiunga direttamente od indirettamente l'effetto di un mutamento della proprietà delle azioni e/o dei diritti a queste collegati.

4. Il socio che intende effettuare il trasferimento (d'ora in poi: «proponente») deve previamente farne offerta alle stesse condizioni agli altri soci (che ne abbiano diritto), tramite l'organo amministrativo, indicando la partecipazione oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di trasferimento e le esatte generalità del terzo acquirente.

5. Entro dieci giorni dal ricevimento l'organo amministrativo dà notizia della proposta a tutti i soci che ne abbiano diritto iscritti nell'apposito libro, allegando la comunicazione ricevuta, nonché assegnando agli stessi un termine di trenta giorni per l'esercizio del diritto di prelazione.

6. Entro tale ultimo termine i soci che ne abbiano diritto, a pena di decadenza, comunicano all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione.

7. Nei dieci giorni successivi l'organo amministrativo dà comunicazione al proponente ed a tutti gli altri soci aventi diritto delle richieste di acquisto in prelazione pervenute.

8. Il diritto di prelazione deve essere esercitato, in proporzione alla propria partecipazione, per l'intero oggetto della proposta di trasferimento. In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci ciascuno di essi acquista una partecipazione proporzionale a quella già di propria titolarità.

9. Ove nessun socio eserciti il diritto di prelazione nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi, è consentito al socio offerente di trasferire liberamente le azioni, nel rispetto dei limiti di cui al precedente comma 1, purché a condizioni non inferiori rispetto a quelle indicate nella proposta; fatto salvo quanto disposto ai successivi commi.

10. Il socio che ritenga eccessivo il prezzo indicato dal proponente (al pari di ipotesi di assenza di prezzo, qualora il trasferimento avvenga con modalità diverse dalla compravendita e comunque in mancanza di un corrispettivo in denaro) può, in caso di mancato accordo tra le parti, richiedere la nomina di un Arbitratore (il quale opererà secondo il proprio equo apprezzamento ai sensi dell'art. 1349, comma 1, del Codice Civile) al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la Società ha sede legale, dandone notizia all'organo amministrativo ed al proponente entro il termine richiamato dal precedente comma 6.

11. Il prezzo determinato dall'Arbitratore è vincolante per i soci, ferma restando la facoltà del proponente di revocare la propria proposta, dandone comunicazione all'organo amministrativo e assumendosi i costi della procedura arbitrale. Fuori da tale ipotesi i predetti costi sono compensati tra la parte alienante e le parti acquirenti.

12. I soci che hanno esercitato il diritto di prelazione debbono versare il prezzo stabilito entro novanta giorni dalla conclusione del procedimento, salvo diverso accordo.

13. Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo debbono essere effettuate con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento nei termini previsti.

Art. 10 Obbligazioni

La Società può emettere obbligazioni, osservate le disposizioni di legge.

Art. 11 Aumento di capitale

1. L'aumento di capitale avviene a pagamento, mediante conferimenti in danaro o di beni in natura o di crediti, ovvero a titolo gratuito, mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili.



2. L'aumento di capitale a pagamento finalizzato all'ingresso di nuovi soci potrà prevedere un soprapprezzo da versarsi interamente all'atto della sottoscrizione.
3. Resta fermo che, per tutta la durata della Società, i Soci Pubblici devono detenere non meno del 55% delle azioni; le eventuali operazioni di aumento o riduzione del capitale sociale, nonché di trasferimento delle azioni e/o di costituzioni di diritti sulle stesse, debbono avvenire in modo tale da assicurare in ogni caso che i Soci Pubblici mantengano almeno il 55% del capitale sociale.

Art. 12

Finanziamenti dei Soci

1. Volontariamente, su richiesta dell'organo amministrativo, i Soci possono effettuare, in conformità alle leggi vigenti, versamenti in apposito conto capitale, ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico.
2. Le somme versate in conto capitale possono essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite, ovvero trasferite a diretto aumento del capitale, secondo quanto deciso con deliberazione assembleare.

<h2>TITOLO II DELL'ASSEMBLEA</h2>
--

Art. 13

Competenze dell'assemblea ordinaria dei soci

1. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. Essa (salvo per quanto diversamente stabilito e comunque in conformità con il presente Statuto) ha inderogabilmente competenza per:
 - a) approvare il bilancio;
 - b) nominare e revocare gli amministratori ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto all'art. 20 che segue e comunque nel rispetto di tale previsione;
 - c) nominare i sindaci ed il Presidente del Collegio sindacale ed, eventualmente, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
 - d) determinare il compenso degli amministratori e dei sindaci, nonché, eventualmente, del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
 - e) deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
 - f) la eventuale costituzione di patrimoni destinati;
 - g) autorizzare l'acquisto, lo scorporo, la cessione, o l'affitto di azienda o rami d'azienda.
2. L'assemblea ordinaria approva altresì l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e autorizza, anche ai fini del controllo per il raggiungimento degli standard di qualità ed efficienza del servizio pubblico affidato i piani degli investimenti annuali e triennali predisposti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 14

Competenze dell'assemblea straordinaria

1. Sono di competenza dell'assemblea straordinaria le materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.
2. In particolare, sono di competenza dell'assemblea straordinaria:
 - a) le modificazioni dello Statuto;
 - b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori e dei relativi compensi;
 - c) lo scioglimento e la liquidazione della Società;
 - d) la proroga del termine della Società;
 - e) l'aumento di capitale;



- f) fusione e scissione della Società;
- g) la trasformazione della Società.

Art. 15

Convocazione dell'assemblea e funzionamento

1. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata presso la sede sociale di uno dei Soci Pubblici o in altro luogo nel Comune dove la Società ha sede, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa ovvero ogni qualvolta ne facciano richiesta motivata un Sindaco effettivo, almeno due Consiglieri d'Amministrazione, o tanti Soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale, i quali devono indicare nella domanda gli argomenti da trattare in conformità a quanto previsto dall'art. 2367 Codice Civile. L'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, deve essere comunicato ai soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa, ovvero otto giorni in caso di urgenza, a tutti gli iscritti nel libro dei soci, al domicilio ivi riportato, con uno dei seguenti mezzi di comunicazione:
 - a) fax con richiesta di avviso di ricezione;
 - b) PEC o e-mail con richiesta di avviso di ricezione;
 - c) lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata dagli amministratori almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2364 ultimo comma Codice Civile.
3. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione la presidenza è assunta, nell'ordine, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero da persona designata dagli intervenuti.
4. L'assemblea nomina un segretario anche tra i non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.
5. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente, nel rispetto di quanto previsto dall'eventuale regolamento assembleare, ha il potere di proporre le procedure, le quali possono comunque essere modificate con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
6. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione e deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.
7. Il voto segreto non è ammesso; il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

Art. 16

Assemblea di seconda convocazione - Assemblea totalitaria

1. Nell'avviso di convocazione viene prevista una data di seconda convocazione nel caso in cui, nell'adunanza precedente, l'assemblea non risulti legalmente costituita. L'assemblea in seconda convocazione deve svolgersi non oltre trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.
2. Anche in assenza di formale convocazione, l'assemblea si considera regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e all'assemblea partecipa la maggioranza dei componenti sia del Consiglio di amministrazione sia del Collegio sindacale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione e alla conseguente votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
3. In caso di assemblea totalitaria, deve essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti non presenti dell'organo amministrativo e del Collegio sindacale.



Art. 17

Legittimazione ad intervenire e votare alle assemblee

1. Ogni azione dà diritto ad un voto.
2. Ogni azionista può farsi rappresentare nella assemblea ai sensi dell'art. 2372 Codice Civile.
3. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.
4. Al verificarsi di una delle cause che legittimano il riscatto delle sue azioni, il Socio operativo industriale perde il diritto di votare nelle assemblee ordinarie e straordinarie, fermo restando il suo diritto di partecipazione alle assemblee stesse; in tal caso i quorum costitutivi e deliberativi ove rapportati al capitale si intendono rapportati al capitale dei soli Soci Pubblici.

Art. 18

Determinazione e computo dei *quorum* dell'assemblea

1. Ai fini della apertura della assemblea, si considerano presenti i soci che risultino iscritti nel libro soci, senza necessità di previo deposito ovvero di esibizione delle azioni.
2. Il *quorum* costitutivo deve permanere per tutta la durata dell'assemblea; in caso di venir meno del *quorum* costitutivo per il successivo allontanamento di alcuni soci, l'assemblea si scioglie, ferma la validità delle deliberazioni regolarmente assunte sino a quel momento. Per il computo del capitale occorrente per la legale costituzione dell'assemblea ordinaria e straordinaria si tiene sempre conto delle azioni rappresentate da qualunque azionista che, per qualsiasi ragione, si astenga dal voto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17.
3. Salvo per quanto indicato al comma 4 che segue, l'assemblea **ordinaria in prima e seconda convocazione** è regolarmente costituita quando è rappresentato almeno l'80% del capitale sociale.
L'assemblea **ordinaria**, sia in **prima** che in **seconda convocazione**, delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale presente.
4. Per quanto riguarda l'autorizzazione di cui all'art. 13, comma 1, lett.g) che precede, l'assemblea ordinaria si riterrà regolarmente costituita con la presenza di almeno l'84% del capitale sociale e la delibera autorizzatoria sarà validamente adottata con il voto favorevole di almeno l'88% del capitale sociale presente.
5. L'assemblea **straordinaria**, sia in **prima che in seconda convocazione**, è regolarmente costituita con la presenza dell'84% del capitale sociale e delibera con il voto favorevole della di almeno l'88% del capitale sociale presente
6. Le modalità ed i termini di impugnazione delle deliberazioni della assemblea sono previsti dalla legge; in espressa deroga a quanto previsto dall'art. 2377, comma 3 Codice Civile il diritto di impugnazione viene attribuito a ciascun socio.

Art. 19

Rinvio dell'assemblea

1. I soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale rappresentato nell'assemblea possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.



TITOLO III DEGLI AMMINISTRATORI

Capo I IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 20 Composizione e nomina

1. La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da cinque membri.
2. Ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, spetta ai Soci Pubblici la nomina di tre componenti del Consiglio di Amministrazione secondo quanto segue:
 - a) al Comune di Asti spetta la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - b) ai Comuni aventi, sulla base dell'ultimo censimento effettuato al momento della nomina, più di 2.000 abitanti, escluso Asti, spetta la nomina di un Consigliere il quale verrà scelto dalla maggioranza di detti Comuni quale verrà espressa, in assenza di designazione unanime, durante la votazione assembleare di cui all'art. 13 del presente Statuto a cui partecipano i soli Comuni aventi più di 2.000 abitanti, escluso Asti;
 - c) infine, ai Comuni aventi, sulla base dell'ultimo censimento effettuato al momento della nomina, fino a 2.000 abitanti spetta la nomina di un Consigliere, il quale verrà scelto dalla maggioranza di detti Comuni quale verrà espressa, in assenza di designazione unanime, durante votazione assembleare di cui all'art. 13 del presente Statuto a cui partecipano i soli Comuni aventi fino a 2.000 abitanti.
3. La designazione dei due restanti membri spetta al Socio Operativo Industriale e tra questi il Consiglio dovrà nominare l'Amministratore Delegato, secondo l'indicazione data dal medesimo Socio Privato Operativo Industriale.
4. Ciascun amministratore nominato da un Socio Pubblico *ex art. 2449 Codice Civile* è revocabile e sostituibile in ogni momento dal Socio Pubblico che lo abbia nominato, secondo quanto previsto al comma 2 che precede. Qualora vengano a mancare uno o più degli amministratori designati dai Soci Pubblici spetterà agli stessi indicare al Consiglio di Amministrazione il relativo sostituto o dei sostituti, il tutto secondo quanto previsto al comma 2 che precede. Pertanto, laddove ciò avvenga in occasione di una assemblea, si procederà secondo quanto ivi previsto; laddove invece si proceda, nei limiti di quanto consentito dal presente Statuto, ad una sostituzione *ex art. 2386, comma 1, c.c.*, la sostituzione mediante deliberazione del Consiglio di Amministrazione dovrà semplicemente prendere atto, a seconda dei casi, dell'indicazione scritta ricevuta: (i) dal Comune di Asti, (ii) dalla maggioranza dei Comuni aventi, sulla base dell'ultimo censimento effettuato, più di 2.000 abitanti, o (iii) dalla maggioranza dei Comuni aventi, sulla base dell'ultimo censimento effettuato, fino a 2.000 abitanti. Qualora vengano a mancare uno o più amministratori designati dal Socio Privato Operativo Industriale, alla loro sostituzione provvede il Consiglio su indicazione del Socio medesimo.
5. Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. I consiglieri sono rieleggibili, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.
6. Le cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, nonché la cessazione, la sostituzione, la revoca e la responsabilità degli amministratori sono regolate secondo le disposizioni di legge e del presente Statuto.
7. Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 Codice Civile, salvo diversa disposizione dell'Assemblea.
8. Gli amministratori nominati ai sensi del comma 4, secondo e terzo periodo, restano in carica quanto il Consiglio di cui sono entrati a far parte. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi ragione, la maggioranza degli amministratori, decade l'intero Consiglio; in tal caso, per nominare il nuovo Consiglio l'assemblea è convocata d'urgenza dagli amministratori ri-



masti in carica o dal Collegio sindacale. La carica di componente del Consiglio di amministrazione è soggetta alle incompatibilità previste dalle leggi vigenti, fermo restando quanto indicato al comma 6 che precede.

Art. 21 Competenze

1. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale compie tutte le operazioni necessarie od opportune per l'attuazione dell'oggetto sociale.
2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutte o alcune delle proprie funzioni ad uno o più dei suoi componenti, fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto.
3. Annualmente il Consiglio di Amministrazione predispone il Budget ed il Piano degli Investimenti. Quest'ultimo da sottoporre alla preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci.
4. Non possono essere attribuite all'Amministratore Delegato le competenze di cui all'articolo 2381, quarto comma Codice Civile, nonché le decisioni sui seguenti atti, ferma restando la competenza autorizzatoria dell'assemblea ove prevista:
 - la stipulazione di contratti con un valore superiore ad € [250.000,00] per operazione, con l'eccezione dei contratti per operazioni bancarie e/o di finanziamento;
 - approvazione e modifica dei piani degli investimenti annuali e triennali e dei budget di esercizio (da sottoporre ad autorizzazione dell'assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 13, comma 2, del presente Statuto);
 - la politica generale degli investimenti e dei prezzi;
 - l'acquisto o la sottoscrizione nonché il trasferimento di azioni o di partecipazioni in altre società o altri enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, nonché di aziende o rami aziendali;
 - l'acquisto o la vendita di beni immobili e diritti immobiliari;
 - l'assunzione di finanziamenti o la stipulazione di operazioni di natura bancaria o finanziaria;
 - la concessione di garanzie in favore di terzi, ivi comprese, se presenti, le società collegate o controllate;
 - l'adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio di diritti di voto relativamente alle partecipazioni della Società in altre società, ogni qualvolta in tali società debba procedersi alla nomina delle rispettive cariche sociali;
 - l'assunzione ed il licenziamento dei dirigenti (incluso il direttore generale) e comunque del personale equiparato o di livello apicale;
 - operazioni con parti correlate;
6. Al Consiglio di Amministrazione spetta in ogni caso il potere di impartire direttive all'organo delegato, controllare e avocare a sé tutte le operazioni rientranti nella delega, oltre al potere di revocare le deleghe.

Art. 22

Presidente del Consiglio di Amministrazione - cariche sociali

1. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina prende atto della nomina del Presidente, così come individuato e nominato ai sensi dell'articolo 20, comma 2.
2. Il Consiglio di Amministrazione nomina come proprio segretario il Direttore Generale della Società; questi avrà cura della redazione, su apposito libro, dei verbali delle sedute del Consiglio, che saranno sottoscritti dal Presidente e dal segretario stesso.
3. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché vengano fornite ai Consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno.
4. Il Presidente:
 - ha la legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio;



- ha facoltà di promuovere azioni, impugnative, istanze e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, in qualsiasi sede e grado, anche per revocazione o cassazione, nonché di rinunciare agli atti del giudizio;
- ha facoltà di transigere liti o comprometterle in arbitri rituali o irrituali qualora sia stato a ciò delegato dal Consiglio di Amministrazione;
- nomina e revoca avvocati e procuratori per rappresentare in giudizio la Società;
- ha facoltà di conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti, nei limiti di quanto di sua competenza;
- controlla l'espletamento delle procedure degli adempimenti in materia di antimafia e anticorruzione e cura la stesura del codice etico dell'azienda;
- coordina lo svolgimento dei lavori del Consiglio di Amministrazione, operando di concerto con l'Amministratore Delegato ed il Direttore Generale al fine di consentire un ordinato svolgimento delle riunioni del Consiglio;
- promuove l'immagine della Società, in linea con gli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, rappresentando la Società in occasione degli eventi pubblici, sociali e istituzionali a cui la stessa sia invitata a partecipare;
- rappresenta la Società presso le associazioni di categoria, curando, in linea con gli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, i rapporti con tali associazioni;
- rappresenta la Società nei rapporti con la Regione e gli altri enti pubblici anche non territoriali;
- esercita le attribuzioni che gli sono eventualmente delegate dal Consiglio di Amministrazione, entro i limiti posti dalla legge e dal presente Statuto.

5. Al Presidente sarà altresì attribuito il diritto di preventiva informazione diretta, senza poteri interdittivi, in ordine:

- ai rapporti contrattuali che si intendono instaurare tra la Società, da un lato, e soggetti direttamente o indirettamente collegati con il Socio operativo industriale dall'altro lato;
- alle decisioni di maggiore rilievo in materia di organizzazione del servizio;

Le proposte di progetti di strategie e sviluppo aziendali, diverse e ulteriori rispetto a quelle oggetto del Contratto di Servizio stipulato tra la Società e gli enti affidanti debbono essere presentate al Consiglio di Amministrazione congiuntamente dal Presidente e dall'Amministratore Delegato.

6. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale della Società spetta all'Amministratore Delegato, o al Direttore Generale nelle materie eventualmente delegategli, oppure al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

7. La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore Delegato non possono cumularsi nella stessa persona.

Art. 23

Poteri dell'Amministratore Delegato

1. L'Amministratore Delegato esercita i poteri che gli sono delegati dal Consiglio di Amministrazione entro i limiti e con le modalità posti dalla legge e dal presente Statuto, fatte salve le attribuzioni espressamente riservate dalla legge o dal presente Statuto al Consiglio ed al Presidente stesso.

In tale ambito l'Amministratore Delegato:

- ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio;
- ha facoltà di promuovere azioni, impugnative, istanze e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, in qualsiasi sede e grado, anche per revocazione o cassazione, nonché di rinunciare agli atti del giudizio;
- ha facoltà di transigere liti o comprometterle in arbitri rituali o irrituali;
- ha la facoltà di concludere contratti ed assumere impegni in nome e per conto della Società, nei limiti dei poteri attribuiti;
- attua la funzione di controllo della gestione sociale relativa alle linee strategiche approvate nei piani degli investimenti e nel budget;
- ha facoltà di delegare ad altri componenti il Consiglio, al Direttore Generale o, per singoli atti, a terzi, i poteri e/o gli incarichi che gli siano stati conferiti, salvo che non sia diversamente previsto dal presente Statuto o dalla relativa delibera di attribuzione di poteri e/o incarichi;
- nomina e revoca avvocati e procuratori per rappresentare in giudizio la Società.



Senza pregiudizio di quanto sopra, l'amministratore delegato ha inoltre tutti i poteri relativi alla gestione della Società preordinati al puntuale adempimento dell'offerta così come formulata dal Socio operativo industriale.

2. L'Amministratore Delegato ha il compito di vigilare sull'adempimento complessivo della Società a tutti gli obblighi di legge o regolamentari ai quali è soggetta, proponendo al Consiglio l'adozione di decisioni in merito. L'Amministratore Delegato, inoltre, cura che l'assetto amministrativo, organizzativo e contabile della Società sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferisce al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società.

Art. 24

Delibere del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione su iniziativa del Presidente, ovvero su istanza scritta di almeno un terzo degli amministratori o del Collegio Sindacale; in caso di assenza ovvero di impedimento del Presidente il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato.

2. La convocazione contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno viene fatta, salvi i casi di urgenza, almeno tre giorni precedenti la riunione mediante fax, telegramma o posta elettronica spediti al domicilio degli amministratori e dei Sindaci effettivi; nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche senza l'osservanza del termine sopra stabilito, purché la convocazione avvenga tramite i mezzi indicati almeno ventiquattro ore prima della riunione.

3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza qualificata di almeno quattro componenti su cinque.

4. Il Consiglio di Amministrazione si reputa comunque validamente costituito qualora, pur in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i componenti degli organi sociali in carica e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.

5. Nelle materie ove l'assemblea dei soci delibera con il voto favorevole della maggioranza qualificata del capitale sociale di cui al precedente l'articolo 18.4, nelle proposte riguardanti materie da sottoporre all'approvazione dell'assemblea straordinaria e nelle materie non delegabili di cui al precedente l'articolo 21.5 il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole di quattro quinti dei Consiglieri componenti in carica, con arrotondamento all'unità superiore.

6. Per tutte le altre materie, il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri componenti in carica.

7. In caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

8. Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché in tal caso sia consentito agli intervenuti partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e sia consentito al soggetto verbalizzante di identificare tutti i partecipanti e percepire correttamente quanto debba essere verbalizzato.

9. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

10. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

11. Di ogni seduta viene redatto il verbale firmato dal Presidente della riunione e dal segretario. Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci ovvero da un notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

Art. 25

Compensi e rimborso spese

1. L'assemblea ordinaria determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, nei limiti e in conformità alle norme nazionali e/o regionali vigenti in materia, tenuto conto della natura della Società, ovvero della partecipazione maggioritaria dei Soci Pubblici.

2. Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti, sentito il parere del Collegio Sindacale.



3. Agli amministratori compete altresì il rimborso delle spese documentate sostenute per l'esercizio del proprio ufficio, nei limiti stabiliti dallo stesso Consiglio in apposita deliberazione di autorizzazione.

Capo II IL DIRETTORE GENERALE

Art. 26 Competenze

1. Spettano al Direttore Generale i compiti e poteri indicati nell'atto della nomina, fermo restando, in ogni caso, quanto stabilito dai commi successivi. Nell'ambito delle funzioni proprie, nonché di quelle delegategli assume la rappresentanza della Società nei rapporti con i terzi.

2. Il Direttore Generale:

- è responsabile nei confronti della Società sulla base della normativa applicabile ai consiglieri di amministrazione, nonché in relazione alla propria posizione di lavoratore subordinato ai sensi del comma 3 del presente Articolo;
- risponde del proprio operato all'Amministratore Delegato (ed in generale al Consiglio di Amministrazione, alle cui direttive è tenuto a conformarsi pur nell'ambito della propria autonomia funzionale e del proprio ruolo apicale nella Società);
- partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, svolgendo l'attività di Segretario;
- sovrintende l'attività societaria eseguendo le direttive del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato, verificando l'attuazione delle deliberazioni consiliari o attuando direttamente le stesse quando sia stato a ciò espressamente delegato o quando questo ricada nell'ambito dei proprio compiti;
- dirige il personale della Società e propone l'adozione dei provvedimenti di assunzione ed attinenti al relativo rapporto di lavoro del personale non inquadrato come dirigente;
- cura i rapporti con le organizzazioni sindacali, ivi incluso il potere di negoziare nuovi accordi sindacali, modifiche ed integrazioni degli accordi sindacali vigenti, restando inteso che deve riferire preventivamente all'Amministratore Delegato ed al Consiglio circa l'evoluzione delle trattative con le organizzazioni sindacali; il testo degli accordi sindacali concordato dal Direttore Generale con le organizzazioni sindacali dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- nei limiti di quanto indicato dal Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato e, entro il limite massimo di €100.000,00 per singolo atto, provvede agli acquisti ed alle spese necessari per l'ordinario funzionamento della Società.

3. Il Direttore Generale è inquadrato come dirigente delle imprese dei servizi pubblici locali e ad esso è applicato il relativo contratto di lavoro.

<h2>TITOLO IV DEI CONTROLLI</h2>

Capo I IL COLLEGIO SINDACALE

Art. 27 Composizione e nomina

1. Il Collegio sindacale si compone di un Presidente e di due membri effettivi. Debbono inoltre essere nominati due Sindaci supplenti.



2. Ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, due Sindaci effettivi sono nominati uno dal Comune di Asti che assumerà la carica di Presidente e l'altro, concordemente, dai restanti Soci Pubblici. Un Sindaco supplente è nominato concordemente da tutti i Soci Pubblici.
3. Un membro effettivo ed uno supplente del Collegio sono nominati dal Socio privato operativo industriale.

Art. 28 Competenze

1. Il Collegio sindacale ed i Sindaci hanno i poteri ed assolvono alle funzioni per essi previsti dalle norme ad essi applicabili.
2. Salvo che, ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile, sia obbligatoria la nomina di un revisore contabile o di una società di revisione, ovvero che l'Assemblea dei Soci disponga in maniera diversa, il Collegio sindacale svolge inoltre l'attività di revisione legale dei conti. In tal caso il Collegio Sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Capo II I CONTROLLI DEI SOCI

Art. 29 Trasmissione di documenti

1. Devono essere inviati a tutti i soci unitamente al relativo avviso di convocazione, ovvero essere stati depositati presso la sede della Società nella data di invio di detto avviso di convocazione, in vista della relativa autorizzazione da parte dell'assemblea ai sensi dell'art. 13.2 che precede:
 - a) il piano degli investimenti annuale e triennale;
 - b) ogni altro documento richiesto ai sensi di legge o di Statuto.

Art. 30 Diritti di controllo dei Soci

1. La denuncia al Collegio sindacale di cui all'art. 2408, cod. civ., comporta per il Collegio gli obblighi di cui al secondo comma della medesima disposizione ove sia presentata da tanti Soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale.
2. La denuncia al Tribunale di cui all'art. 2409, cod. civ., può essere presentata da tanti Soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale.
3. L'azione sociale di responsabilità di cui all'art. 2393-bis, cod. civ., può essere esercitata da tanti Soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale.
4. Ciascun Socio, a prescindere dalla misura della propria partecipazione sociale, può impugnare le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria e del Consiglio di Amministrazione, osservati i limiti di legge.

<h2 style="margin: 0;">TITOLO V DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI</h2>

Capo I DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 31 Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale termina il 31 dicembre di ogni anno.



2. Il Consiglio di Amministrazione, in conformità alle disposizioni di legge, provvede alla redazione del bilancio e convoca l'Assemblea per la sua approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 2364, ultimo comma, cod. civ., entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art.32

Ripartizione degli utili

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'Assemblea sono così ripartiti:
- il 5% (cinque percento) al fondo di riserva ordinaria sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo secondo quanto deliberato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Capo II

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 33

Scioglimento e liquidazione

1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge ovvero per deliberazione dell'assemblea straordinaria.
2. In tutti i casi di scioglimento, l'organo amministrativo deve eseguire gli adempimenti pubblicitari nei termini di legge.
3. L'assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori determinandone il numero degli stessi, le regole di funzionamento del collegio dei liquidatori (se più di uno), anche con rinvio al funzionamento dell'organo amministrativo in quanto compatibile la rappresentanza della Società, i criteri in forza dei quali deve svolgersi la liquidazione, gli eventuali limiti dei poteri conferiti, il compenso.

Art. 34

Adeguamenti dello Statuto

Spetta all'organo amministrativo provvedere all'occorrenza agli adeguamenti del presente Statuto a disposizioni normative.

Art. 35

Recesso e riscatto

1. Non costituiscono causa di recesso la proroga del termine della società né l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
2. Per l'esercizio del diritto di recesso il socio che ne abbia diritto ai sensi di legge e/o di Statuto deve trasmettere alla Società un'istanza recante le generalità del socio, il domicilio eletto per le comunicazioni inerenti al procedimento, il fatto che ha legittimato l'esercizio del diritto, il numero e la categoria delle azioni per le quali viene esercitato il recesso. Essa deve essere spedita al Consiglio d'Amministrazione a mezzo lettera raccomandata A.R., entro i termini previsti dalla legge a pena di decadenza.
3. Dal momento dell'esercizio del recesso e fino al termine del relativo procedimento, le azioni per le quali è esercitato il recesso non possono essere trasferite a terzi, né su di esse possono essere costituiti diritti di godimento o di garanzia a favore di terzi.
Inoltre, da tale momento il diritto di voto spettante al soggetto che abbia esercitato il diritto di recesso dovrà intendersi sospeso ad ogni effetto di legge e di Statuto e pertanto le relative azioni non verranno considerate ai fini della determinazione delle maggioranze assembleari costitutive e deliberative.
Il diritti economici e patrimoniali spettanti al Socio privato operativo industriale (incluso il diritto di voto ed in generale tutti i diritti a questi attribuiti) verranno sospesi in caso di (i) inadempimento al Contratto; (i) scadenza del Contratto e/o sua risoluzione per qualsiasi ragione.



4. Il recesso non può comunque essere esercitato e, se esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la Società revoca la deliberazione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.
5. Gli amministratori devono determinare, sentito il Collegio Sindacale ed il soggetto che esercita la revisione legale dei conti, il valore delle azioni nonché redigere a norma dell'art. 2437-ter codice civile apposita relazione esplicativa dei criteri di valutazione adottati da depositare presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Ciascun socio ha diritto di prender visione della relazione e di ottenere copia della stessa a proprie spese. Qualora nessun socio abbia proposto contestualmente alla dichiarazione di recesso contestazione per iscritto, il valore di liquidazione si intenderà tacitamente approvato.
6. In caso di mancata determinazione da parte degli Amministratori del valore di liquidazione nel termine di cui sopra ovvero in ipotesi di contestazione del valore di liquidazione delle azioni determinato dall'Organo amministrativo da parte del socio che ha esercitato il diritto di recesso, detto valore viene determinato entro i novanta giorni successivi tramite relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale, competente in relazione alla sede sociale,, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 codice civile. Le spese e gli oneri relativi all'intervento del terzo esperto così designato sono a carico del socio o dei soci che hanno esercitato il recesso.
7. Inoltre, il diritto di riscatto delle azioni ai sensi dell'articolo 2437 sexies Codice Civile spetta ai Soci Pubblici nei confronti del Socio privato operativo industriale, titolare delle azioni con prestazioni accessorie, secondo le norme che seguono.
8. Il diritto di riscatto può essere esercitato dai Soci Pubblici (o da alcuni di essi soltanto) alla scadenza del termine del Contratto, oppure alla cessazione anticipata per qualsiasi causa dell'affidamento del Servizio alla Società, o ancora in caso di risoluzione o comunque scioglimento per qualsiasi causa del Contratto e/o degli impegni con il Socio privato operativo industriale.
9. Nel caso di esercizio del riscatto il Socio privato operativo industriale ha l'obbligo di cedere le proprie azioni ai Soci Pubblici (o ad alcuni di essi, secondo le determinazioni dei Soci Pubblici), ovvero su loro richiesta al nuovo socio privato che sarà individuato con una nuova procedura di gara indetta secondo la normativa di volta in volta vigente.
10. Nei casi di esercizio del diritto di riscatto ex articolo 2437-sexies Codice Civile, il valore di liquidazione delle azioni del Socio privato operativo industriale è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni ai sensi degli articoli 2437-ter e 2437-ter quater Codice Civile.
11. Dal valore di cui al comma che precede, sono detratte le penali eventualmente applicate ai sensi del Contratto di Servizio, che il Socio privato operativo industriale dovesse essere tenuto a pagare, eventualmente compensandole con il prezzo di cessione delle azioni o con il valore delle azioni determinato in caso di recesso quale controvalore dei costi necessari per indire una nuova gara, fatta salva ogni diversa forma di risarcimento o rimborso che sia stata determinata ai sensi del contratto di Servizio e, dunque, fatto il diritto di risarcimento di ogni maggior danno. Qualora l'entità dell'eventuale maggior danno non fosse ancora stato determinato al momento del calcolo del valore qui considerato, il relativo pagamento verrà sospeso sino al momento di tale determinazione.
12. In caso di cessione delle azioni a un terzo identificato al termine di procedura ad evidenza pubblica il costo della penale deve essere in ogni caso riconosciuto a favore della Società.
13. Il diritto di recesso spetta ai Soci Pubblici in tutti i casi stabiliti dalla legge.
14. Inoltre, un Socio Pubblico ha diritto di recedere nel caso in cui la modificazione dell'oggetto sociale prevista ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lettera a) Codice Civile comporti la definitiva esclusione della prestazione dei Servizi a favore dell'area territoriale di riferimento del Socio Pubblico stesso.



Art. 36
Organismo di Vigilanza

1. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.i., è istituito l'Organismo di Vigilanza (OdV) nominato dal Consiglio di Amministrazione. L'Organismo di Vigilanza avrà tre componenti, soggetti esterni alla società di cui due di nomina dei Soci Pubblici ed uno di nomina del Socio privato operativo industriale. La carica di Presidente sarà assegnata ad uno dei componenti di nomina dei Soci Pubblici.
2. Se, nel corso della carica, uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza cessano dal loro incarico, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione con propria delibera nel rispetto di quanto sopra previsto. Fino alla nuova nomina, l'Organismo di Vigilanza opera con i soli componenti rimasti in carica.
3. L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione e di Gestione della Società e di curarne l'aggiornamento. L'Organismo dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti possono essere riconfermati. All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall' art. 6 del Decreto Legislativo n. 231/2001.
4. L'eventuale compenso per la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza è stabilito, per tutta la durata del mandato, dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina e lo stesso Consiglio di Amministrazione ne darà comunicazione all'Assemblea dei Soci.

Art. 37
Foro competente

1. Il Foro competente, in via esclusiva, per ogni controversia relativa all'applicazione del presente Statuto è quello di Asti

Art. 38
Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge.
